

TI_GERICHTE 38.2009.91 vom 11. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2009.91

FR: TI_GERICHTE 38.2009.91 du 11 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 38.2009.91 del 11 maggio 2010

Regeste

Indennità per insolvenza. Attendere quasi due mesi prima di far concretamente valere le proprie pretese salariali non costituisce una violazione grave dell'obbligo di ridurre il danno

Erwägungen

E. 1

per il mese di luglio 2008 è scaduto il 3 agosto 2008. È pertanto a partire da quel giorno che va calcolato il lasso di tempo intercorso fino al primo atto concreto volto alla riscossione del credito salariale. In concreto l'assicurato ha inizialmente sollecitato verbalmente il datore di lavoro al versamento del salario, non ricorrendo al richiamo scritto visto che non gli era mai capitato di dover sollecitare la retribuzione della propria prestazione lavorativa (cfr. doc. VIII, pag. 3). Con raccomandata del 30 settembre 2008, dopo aver comunicato a _____ che il rapporto di lavoro era terminato e che la settimana successiva doveva partire per il servizio militare (cfr. Doc. VIII, pag. 2), RI 1 ha costituito in mora il datore di lavoro (cfr. doc. 20). Tale invio raccomandato non è mai stato ritirato dal destinatario, e dopo ulteriore sollecito scritto del 29 ottobre 2008 (cfr. doc. 23), l'11 novembre 2008 l'assicurato ha fatto domanda di esecuzione (cfr. doc. 24). A seguito dell'opposizione interposta da _____ al PE, il 20 gennaio 2009 l'insorgente ha inoltrato istanza per mercedi e salari (cfr. doc. 26), accolta dalla Pretura del distretto di _____ con sentenza del 5 febbraio 2009 (cfr. doc. 29). L'assicurato ha richiesto il proseguimento dell'esecuzione con domanda dell'11 marzo 2009 (cfr. doc. 27). Il pignoramento - infruttuoso - è stato effettuato il 20 aprile 2009 (cfr. doc. 30). Nella STCA 38.2009.80 dell'11 maggio 2010, in cui è coinvolto il medesimo datore di lavoro, il TCA ha constatato che il 26 settembre 2008 un altro assicurato ha ricevuto da _____ la disdetta del contratto di lavoro per il 10 ottobre 2008. Con raccomandata dell'8 ottobre 2008 quell'insorgente ha costituito in mora il datore di lavoro. Dieci giorni dopo ha inoltrato istanza per mercedi e salari nei suoi confronti. A seguito della sentenza di condanna della Pretura del distretto di _____, il 1° dicembre 2008 quell'assicurato ha prodotto una domanda di esecuzione. Il rispettivo precetto esecutivo (PE) ha potuto essere notificato a _____ solamente il 3 gennaio 2009. Grazie alla sentenza della Pretura, cresciuta in giudicato il 23 dicembre 2008, quell'assicurato ha potuto richiedere il rigetto definitivo, ottenuto il 5 marzo 2009, dell'opposizione interposta al PE dall'ex datore di lavoro e la continuazione dell'esecuzione. Il pignoramento - infruttuoso - è stato effettuato il 10 aprile 2009. Nella presente fattispecie, in cui è stata dapprima fatta domanda di esecuzione, la procedura di riscossione dei crediti salariali è durata circa sei mesi e mezzo, mentre nel caso della STCA 38.2009.80, in cui è stata dapprima inoltrata istanza per mercedi e salari, tale procedura è durata circa sei mesi. Si può quindi concludere che, dal punto di vista della durata della procedura di riscossione dei crediti salariali, il risultato è quasi identico sia

anteponendo l'istanza per mercedi e salari, sia dando la precedenza alla domanda di esecuzione. Come visto (cfr. consid. 2.4.) la giurisprudenza federale esige che gli sforzi siano particolarmente intensi e regolari dopo la conclusione del rapporto di lavoro. Nel caso concreto già il 30 settembre 2008, il giorno in cui si è concluso il rapporto di lavoro, RI 1 ha costituito in mora il datore di lavoro al fine di incassare le mensilità salariali arretrate. Da quel giorno in poi, egli ha utilizzato senza indugio tutti i mezzi legali a disposizione per incassare il proprio credito. Secondo questo Tribunale, dopo la conclusione del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha pertanto gravemente violato l'obbligo a ridurre il danno. Quanto alla questione di sapere se l'attendere quasi due mesi per far valere le proprie pretese salariali mentre era ancora in vigore il contratto di lavoro costituisca, nel caso concreto, una violazione dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno, il TCA rileva quanto segue. Nella sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009 riprodotta al consid. 2.4., il TF ha stabilito che durante un periodo fino a 3 mesi il dipendente può sollecitare verbalmente il datore di lavoro al pagamento del salario. Alla luce di questa sentenza federale nulla si può rimproverare all'assicurato che ha maturato il diritto al salario nei primi giorni di agosto 2008 e che ha sciolto il contratto già il 30 settembre 2008 dopo avere regolarmente sollecitato verbalmente il versamento dello stipendio (cfr. doc. VIII, pag. 2-3). Il TCA ritiene inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, che non esistono nel caso presente, sufficienti motivi per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale federale. Innanzitutto l'assicurato, il quale ha dichiarato anche in sede di udienza che la precedente situazione fallimentare del datore di lavoro non gli era nota (cfr. doc. VIII, pag. 2-3), ha regolarmente ricevuto il proprio salario durante tutta la procedura fallimentare. Ora, se è vero che, secondo il principio di pubblicità positiva del registro di commercio, ancorato nell'art. 933 cpv. 1 CO, nessuno può valersi dell'eccezione che ignorasse il contenuto di un'iscrizione diventata efficace per i terzi (cfr. consid. 2.6), è altrettanto vero che l'assicurato ha lavorato e ricevuto regolarmente il salario durante tutta la procedura fallimentare. A questo proposito ci si potrebbe chiedere per quale motivo il competente Ufficio fallimenti (UF) non sia intervenuto come previsto dagli artt. 221 segg. della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) costituendo la massa fallimentare di cui avrebbe fatto parte, tra l'altro, il denaro con cui _____ ha invece continuato a versare il salario ai propri dipendenti. Su questo tema B. Rubin "Assurance-chômage", Ed. Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, sottolinea quanto segue: " La décision de reprendre les contrats de travail en cas de continuation du commerce ou de l'industrie du failli dépend de la durée des contrats et de l'état du marché du travail. En règle générale, le préposé à l'office des faillites ou la masse, représentée par l'administration de la faillite, refusera d'entrer dans les contrats de travail en vigueur et proposera aux travailleurs de nouveaux contrats adaptés aux besoins de la procédure de liquidation ou d'une éventuelle procédure concordataire. Continuation . - Lorsque la masse entre dans le contrat, ce qui peut résulter soit d'une déclaration expresse, soit d'actes concluants (l'administration de la faillite continue à employer le travailleur), les salaires échus depuis l'ouverture de la faillite deviennent des dettes de la masse (comp. Avec la solution en cas de sursis concordataire [ch. 6.3.11.2.4], alors que les salaires antérieurs à l'ouverture de la faillite sont colloqués conformément à l'art. 219 al. 4 LP. Les sûretés à fournir au sens de l'art. 337a CO ne peuvent donc se rapporter qu'aux salaires futurs (ch. 6.3.1.5.2). La masse en faillite reste liée par les contrats qui subsistent (la masse est liée par toutes les clauses du contrat: salaire; délai de congé; etc.), mais le plus souvent, elle ne pourra pas honorer les obligations qui en résultent. Résiliation. – Généralement, la masse n'exécutera pas le contrat et devra ainsi le

résilier. Dans ce cas, les règles générales sur l'inexécution des contrats s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance (en cas de résiliation immédiate sans justes motifs: prétention en dommages-intérêts selon l'art. 337c CO) dans la faillite si la résiliation a lieu avant l'échéance des contrats en cours. Les créances sont alors immédiatement exigibles dans leur totalité (v. les art. 339 CO et 208 al. 1 LP)." (pag. 555) Tale questione esula comunque dalla presente vertenza. Decisivo è invece il fatto che in quel periodo, l'assicurato, oltre ad aver ricevuto il salario, non aveva motivi per ritenere che non sarebbe più stato correttamente retribuito, visto che, come emerso in sede di udienza, la _____ stava svolgendo lavori importanti, anche per enti pubblici, e che l'azienda, con l'acquisizione di materiali di alta qualità, l'assunzione di nuovo personale e gli investimenti a scopo pubblicitario, appariva in netta crescita operativa (cfr. Doc. VIII, pag. 2-3). Neppure di rilevanza decisiva per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale federale è la circostanza, sollevata dalla Cassa, inerente agli importi del salario percepiti dall'assicurato, differenti tra loro già tra i mesi di marzo e luglio, e non corrispondenti a quanto previsto nel contratto di lavoro del 3 marzo 2008 (cfr. doc. 15, fr. 53'638.- in 13 mensilità pari a fr. 4'126.- al mese). Il ricorrente ha percepito fr. 4'017.- in marzo (cfr. doc. 19), fr. 4'017.- in aprile (cfr. doc. 18), fr. 2'754.- per 108 ore di lavoro in maggio (cfr. doc. 17) e fr. 3'489.- per 139 ore di lavoro in giugno (cfr. doc. 16). Nel corso del dibattimento è emerso che l'assicurato ha cominciato l'attività lucrativa in questione dopo un lungo periodo di disoccupazione (cfr. doc. VIII, pag. 3). In tale contesto è comprensibile che un dipendente accetti delle oscillazioni mensili di salario pur di mantenere il proprio posto di lavoro e non dover - sempre che ne abbia ancora diritto - richiedere nuovamente l'indennità di disoccupazione. Sempre in occasione dell'udienza del 28 aprile 2010 (cfr. doc. VIII), l'assicurato ha dichiarato che anche in passato egli, a volte, veniva pagato a ore. In tal senso RI 1 ha così ritenuto normale ricevere un salario mensile inferiore a quanto stabilito per contratto, ma corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate, in seguito ad assenze non pagate per intemperie o a congedi concordati col datore di lavoro. Per questi motivi non si può rimproverare all'assicurato di non aver reagito nei confronti del datore di lavoro per aver ricevuto, nei mesi di maggio e giugno 2008, un salario inferiore a quanto pattuito nel contratto di lavoro (cfr. doc. 16, 17). Si tratta comunque di aspetti da fare semmai valere nelle opportune sedi giudiziarie civili, ma che non riguardano l'insolvenza. Non va peraltro dimenticato che lo scopo primario dell'indennità per insolvenza, è proprio quello di sostenere il lavoratore che ha prestato lavoro senza tuttavia ottenere il salario, ciò che è avvenuto nei mesi successivi (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 545: "elle constitue dès lors une garantie, à en faveur des employés, en cas d'inexécution contractuelle des employeurs en matière de versement de salaire"). In conclusione questo Tribunale ritiene dunque che l'assicurato non ha violato gravemente l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.